

RESOCONTO RIUNIONE DELLA COMMISSIONE ARCONET DEL 18 MARZO 2015

Il giorno 18 marzo 2015 alle ore 11,00 a Roma presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, nella sala del Parlamentino, si è tenuta la prima riunione della commissione ARCONET di cui all'articolo 3-bis del decreto legislativo n. 118 del 2011 e successive integrazioni e correzioni, nel rispetto del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 83647 del 16 dicembre 2014 che ha disciplinato la costituzione, la composizione e le modalità di organizzazione e di funzionamento.

La commissione ARCONET ha il compito di promuovere l'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli enti territoriali e dei loro organismi e enti strumentali, esclusi gli enti coinvolti nella gestione della spesa sanitaria finanziata con le risorse destinate al Servizio sanitario nazionale e di aggiornare gli allegati al titolo primo.

Ordine del giorno:

- 1) Insiadamento e organizzazione dei lavori della Commissione Arconet;
- 2) Split Payment e Reverse charge - proposta di integrazione dei principi applicati della contabilità finanziaria e della contabilità economico patrimoniale (allegati n. 4/2 e 4/3 al DLgs 118/2011);
- 3) Accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità nel risultato di amministrazione - proposta di aggiornamento del principio applicato della contabilità finanziaria (allegato n. 4/2 al DLgs 118/2011);
- 4) Copertura degli investimenti - proposta di aggiornamento del principio generale della competenza finanziaria di cui al paragrafo 16, dell'allegato 1 al DLgs 118/2011).

Presenze:

Alla riunione, alla quale sono stati invitati anche i componenti supplenti erano presenti:

AMMINISTRAZIONE

MEF -RGS

MEF -RGS

MEF -RGS

MEF -RGS

MEF -RGS

MEF -RGS

MEF -RGS

MEF -RGS

MEF -RGS

Nomi

Salvatore Bilardo

Cinzia Simeone

Paola Mariani

Daniela Collesi

Emilia Scafuri

Antonio Cirilli

Alessandra Bonifazi

assente

Lamberto Cerroni

Antonella Celletti

MEF -RGS	Massimo Anzalone	
MEF -RGS	Nadia Mosca	
MEF -RGS	Antonietta Francese	
PCM - Affari Regionali	Saverio lo Russo	
PCM - Affari Regionali	Olimpia Chianese	
M.Interno	Giancarlo Verde	
M.Interno	Massimo Tatarelli	assente
M.Interno	Maria Giovanna Pittalis	
M.Interno	Francesco Zito	assente
M.Interno	Michele Scognamiglio	
M.Interno	Roberto Pacella	
Corte dei Conti	Alfredo Grasselli	
Corte dei Conti	Ferone Rinieri	
Istat	Gerolamo Giungato	
Istat	Grazia Scacco	
Istat	Susanna riccioni	
Istat	Luisa sciandra	assente
Regione a statuto ordinario	Antonello Turturiello	assente
Regione a statuto ordinario	Claudia Morich	
Regione a statuto ordinario	Onelio Pignatti	
Regione a statuto ordinario	Marco Marafini	
Regione a statuto speciale	Marcella Marchioni	
Regione a statuto speciale	Fulvia Deanesi	
UPI	Francesco Delfino	
UPI	Gianluigi Masullo	assente
ANCI	Alessandro Beltrami	
ANCI	Riccardo Mussari	
ANCI	Giuseppe Ninni	
ANCI	Michele Petrelli	
OIC	Massimo Tezzon	assente
OIC	Alessandro Sura	
CNDC	Marco Castellani	
CNDC	Paolo Tarantino	

CNDC	Luciano Fazzi	
CNDC	Luigi Puddu	assente
ABI	Rita Camporeale	assente
ABI	Carla Ottanelli	
Assosoftware	Roberto Bellini	
Assosoftware	Laura Petroccia	
UDITORI:		
BANCA D'ITALIA	<i>Giorgio Ivaldi</i>	
BANCA D'ITALIA	<i>Stefano Ranucci</i>	

1) Insediamento e organizzazione dei lavori della Commissione Arconet

La Commissione avvia i propri lavori ringraziando i componenti del gruppo di lavoro che ha seguito la sperimentazione, in gran parte componenti anche della Commissione Arconet, per aver contribuito all'emanazione della normativa definitiva che ha sancito l'entra a regime della riforma per tutti gli enti territoriali dal 1 gennaio 2015 e sottolineando l'importanza che la riforma riveste per il nostro Paese e la conseguente aspettativa per la finanza pubblica.

Ai fini della regolarità dell'insediamento e della validità delle decisioni della Commissione viene comunicato che la designazione dei componenti effettivi e supplenti dei rappresentanti delle regioni richiede ancora una definitiva formale comunicazione, da parte della Conferenza delle regioni. Pertanto la riunione in corso si svolgerà regolarmente e si procederà alla discussione sui punti all'ordine del giorno ma le decisioni concordate saranno formalmente approvate nella prossima riunione.

Ai fini organizzativi la Commissione concorda che si riunirà il mercoledì alle ore 11,00 presso il Ministero dell'economia e delle finanze.

Ai componenti, a mezzo mail, sarà tempestivamente confermata la convocazione e sarà comunicato l'ordine del giorno con eventuali relativi allegati utili allo studio dei punti in discussione.

Eventuali necessità e/o richieste di inserimento nell'ordine del giorno delle riunioni successive devono essere rappresentate, sempre a mezzo mail, a tutti i componenti della Commissione e possibilmente corredate da proposte e/o risoluzioni e/o altra documentazione utile alla discussione.

Confermata la necessità e l'importanza di una univoca, costante e celere assistenza agli enti, la Commissione decide che l'attività connessa alla predisposizione e all'invio delle risposte ai quesiti pervenuti all'indirizzo di posta dedicato info.arconet@tesoro.it proseguirà con le stesse modalità del triennio di sperimentazione.

2) Split Payment e Reverse charge - proposta di integrazione dei principi applicati della contabilità finanziaria e della contabilità economico patrimoniale (allegati n. 4/2 e 4/3 al DLgs 118/2011)

Esaminata la proposta e i contributi pervenuti, dopo ampia discussione, si procede alla votazione con alzata di mano e a maggioranza la Commissione individua le modalità di contabilizzazione dello split payment e del reverse charge, da parte degli enti territoriali e dei loro enti ed organismi strumentali di cui all'allegato n. 1, che saranno oggetto di approvazione definitiva nel corso della prossima riunione e decide di predisporre delle faq, da pubblicare sul sito ARCONET, per anticipare agli enti la modalità di contabilizzazione concordata in contabilità finanziaria.

3) Accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità nel risultato di amministrazione - proposta di aggiornamento del principio applicato della contabilità finanziaria (allegato n. 4/2 al DLgs 118/2011)

Dopo la presentazione e ampia discussione la proposta di integrazione del principio applicato della contabilità finanziaria, predisposto su richiesta ANCI, con la finalità di garantire un corretto riaccertamento straordinario dei residui anche per gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione la Commissione decide di aggiornare il principio contabile applicato della contabilità finanziaria e di approfondire con le autonomie speciali gli impatti sul fondo crediti di dubbia esigibilità delle devoluzioni, secondo le modalità di cui all'allegato n. 2, che saranno oggetto di approvazione definitiva nel corso della prossima riunione.

4) Copertura degli investimenti - proposta di aggiornamento del principio generale della competenza finanziaria di cui al paragrafo 16, dell'allegato 1 al DLgs 118/2011)

Dopo la presentazione e la precisazione che la proposta di aggiornamento non può essere estesa agli enti locali, a seguito di ampia discussione la Commissione decide di rinviare la decisione e di approfondire la coerenza della modifica proposta con la legge n. 243 del 2013 e con le sentenze della Corte costituzionale n. 70/2012 e n. 213/2008.

Alla fine della riunione le regioni chiedono di valutare l'opportunità di predisporre una struttura tipo di regolamento di contabilità per le regioni e invitano la Commissione ad una attenta riflessione sulle nuove forme di indebitamento, alla luce del mutato quadro normativo di riferimento, in particolare in relazione al rispetto degli equilibri.

La Commissione accoglie con favore la proposta di disciplinare una struttura tipo di regolamento di contabilità per le regioni e ipotizza la costituzione di un sottogruppo per la predisposizione di una bozza da presentare alla Commissione.

La riunione si chiude alle ore 14,00.

Split payment e Reverse Charge

Al Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 sono apportate le seguenti modificazioni:

- Al paragrafo 5.2: dopo le parole “L’ente fornisce informazioni riguardanti la gestione IVA nella relazione sulla gestione al consuntivo.” aggiungere le seguenti “In contabilità finanziaria, le spese effettuate nell’ambito di attività commerciali soggette al meccanismo dell’inversione contabile (reverse charge), sono registrate come segue:
 - a. la spesa concernente l’acquisizione di beni o di servizi è impegnata per l’importo comprensivo di IVA;
 - b. tra le entrate correnti si accerta un’ entrata di importo pari all’IVA derivante dall’operazione di inversione contabile, al capitolo codificato E.3.05.99.03.001 *Entrate per sterilizzazione inversione contabile IVA (reverse charge)*;
 - c. emette un ordine di pagamento a favore del fornitore per l’importo fatturato al lordo dell’IVA a valere dell’impegno di spesa di cui alla lettera a, con contestuale ritenuta per l’importo dell’IVA ;
 - d. a fronte della ritenuta IVA indicata alla lettera a. si provvede all’emissione di una reversale in entrata di pari importo a valere dell’accertamento di cui alla lettera b;
 - e. alle scadenze per la liquidazione dell’IVA, in considerazione delle risultanze delle scritture della contabilità economico patrimoniale e delle scritture richieste dalle norme fiscali, l’ente determina la propria posizione IVA e, se risulta un debito IVA, impegna la relativa spesa alla voce codificata U.1.10.03.01.000 “Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali”.

- Dopo il paragrafo 5.6 è inserito il seguente paragrafo:

“5.7 La scissione dei pagamenti per IVA (split payment)

L’articolo 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190, ha inserito nel DPR n. 633/1972, l’articolo 17-ter, che prevede la scissione del pagamento dell’IVA dal pagamento del corrispettivo per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti delle amministrazioni pubbliche indicate da tale norma, nello svolgimento di attività per le quali non sono soggetti passivi di IVA .

Pertanto, in attuazione di tali disposizioni, le amministrazioni pubbliche acquirenti dei beni, o committenti dei servizi, effettuano il versamento IVA direttamente all'erario piuttosto che al fornitore.

In contabilità finanziaria, le spese soggette alla scissione dei pagamenti sono impegnate per l'importo comprensivo di IVA e, a seguito del ricevimento della fattura emessa dal fornitore con l'annotazione "scissione dei pagamenti", per le successive registrazioni contabili possono essere adottate due modalità alternative:

- 1) se l'ente intende avvalersi dell'opzione che consente di effettuare il pagamento IVA all'Erario contestualmente al pagamento delle fatture ai fornitori, a valere dell'impegno assunto sono emessi due distinti ordini di pagamento. Il primo ordinativo è emesso a favore del fornitore per la spesa al netto di IVA, il secondo a favore dell'erario per l'ammontare dell'IVA;
- 2) se l'ente non effettua il versamento IVA contestualmente al pagamento della fattura, si provvede a:
 - a. un accertamento pari all'importo IVA tra le partite di giro, al capitolo codificato *E.9.01.01.02.001 Ritenuta per scissione contabile IVA (split payment)*;
 - b. un impegno di pari importo, contestuale all'accertamento di cui alla lettera a, sempre tra le partite di giro, al capitolo codificato *U.7.01.01.02.001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)*;
 - c. emettere un ordine di pagamento a favore del fornitore per l'importo fatturato al lordo dell'IVA a valere dell'impegno riguardante l'acquisto di beni o servizi, con contestuale ritenuta per l'importo dell'IVA ;
 - d. a fronte della ritenuta IVA indicata alla lettera c. si provvede all'emissione di una reversale in entrata di pari importo a valere dell'accertamento di cui alla lettera a;
 - e. alle scadenze previste per il versamento dell'IVA, l'ente emette un ordine di pagamento a favore dell'erario, per un importo pari al complessivo debito IVA, a valere degli impegni di cui al punto b).

La modalità di contabilizzazione 1) è adottata dagli enti che, per semplificare le proprie procedure di spesa, intendano effettuare sempre il versamento IVA contestuale al pagamento delle fatture. Si

tratta di una modalità di registrazione semplificata, prevista per gli enti che nel corso dell'esercizio effettuano un numero limitato di operazioni di acquisto di beni e servizi. In altre parole è richiesta l'applicazione costante della modalità di contabilizzazione dello split payment" con riferimento al medesimo esercizio.";

Al principio contabile applicato concernente la contabilità economico patrimoniale di cui all'allegato 4/3 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 sono apportate le seguenti modificazioni

Al Principio contabile applicato concernente la contabilità economico patrimoniale degli enti in contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/3 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 sono apportate le seguenti modificazioni:

➤ al paragrafo n. 4.3:

1) dopo le parole "al fine di considerare eventuali ratei passivi e risconti attivi."

aggiungere le seguenti "Ai fini dell'applicazione della disciplina riguardante la scissione dei pagamenti (split payment), le procedure informatiche dell'ente consentono, in automatico, di registrare distintamente a fronte del costo il debito nei confronti del fornitore (al netto dell'IVA) e il debito IVA, secondo le modalità indicate nell'esempio n. 11."

2) dopo le parole "l'acquisto di materie prime e beni di consumo." aggiungere le seguenti "Ai fini dell'applicazione della disciplina riguardante l'inversione contabile dell'IVA (reverse charge), le procedure informatiche dell'ente consentono, in automatico, di determinare il debito nei confronti del fornitore al netto dell'IVA e di registrare l'IVA a debito di importo pari all'IVA a credito, secondo le modalità indicate nell'esempio n. 12.";

➤ al paragrafo 4.12:

1) dopo le parole "necessari al funzionamento dell'attività ordinaria dell'ente." sono inserite le seguenti "Nel corso dell'esercizio i costi sono rilevati in corrispondenza alla liquidazione della spesa per l'acquisto dei beni (comprensivo di IVA, esclusi i costi riguardanti le gestioni commerciali), fatte salve le rettifiche e le integrazioni effettuate in sede di scritture di assestamento economico al fine di considerare

eventuali ratei passivi e risconti attivi. Le modalità di contabilizzazione della scissione dei pagamenti (split payment) di cui all'articolo 1, comma 629, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono indicate nell'esempio n. 11.”;

- 2) dopo le parole “distintamente, l'importo dell'IVA” aggiungere le seguenti “a credito”;
- 3) dopo le parole “l'acquisto di materie prime e beni di consumo.” aggiungere le seguenti “Ai fini dell'applicazione della disciplina riguardante l'inversione contabile dell'IVA (reverse charge), le procedure informatiche dell'ente consentono, in automatico, di registrare l'IVA a debito di importo pari all'IVA a credito, secondo le modalità indicate nell'esempio n. 12.”;

➤ al paragrafo 4.13:

- 1) dopo le parole “ratei passivi e risconti attivi.” sono inserite le seguenti “Nel corso dell'esercizio i costi sono rilevati in corrispondenza alla liquidazione della spesa per l'acquisto dei beni (comprensivo di IVA, esclusi i costi riguardanti le gestioni commerciali), fatte salve le rettifiche e le integrazioni effettuate in sede di scritture di assestamento economico al fine di considerare eventuali ratei passivi e risconti attivi. Le modalità di contabilizzazione della scissione dei pagamenti (split payment) di cui all'articolo 1, comma 629, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono indicate nell'esempio n. 11.”;
- 2) dopo le parole “l'acquisto di materie prime e beni di consumo.” aggiungere le seguenti “Ai fini dell'applicazione della disciplina riguardante l'inversione contabile dell'IVA (reverse charge), le procedure informatiche dell'ente consentono, in automatico, di registrare l'IVA a debito di importo pari all'IVA a credito, secondo le modalità indicate nell'esempio n. 12.”;

➤ nell'appendice tecnica, dopo l'esempio n. 10) sono inseriti i seguenti esempi:

Esempio n. 11 Acquisto di beni nell'ambito di attività istituzionale (non commerciale).

Ipotesi n. 1 - pagamento contestuale della fattura e dell'IVA

- a. *la spesa concernente l'acquisizione di beni di Carta, cancelleria e stampati è impegnata per l'importo comprensivo di IVA. A seguito della ricezione della fattura e della liquidazione della spesa si provvede alla seguente registrazione;*

2.1.1.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	1.220.000	
2.4.2.01.01.01.001	Debiti verso fornitori		1.000.000
2.4.5.06.04.01.001	Debito per scissione IVA pagato contestualmente alla fattura		220.000

b. sono emessi due distinti ordini di pagamento a valere dell'impegno assunto, nei confronti del fornitore per la spesa al netto di IVA e all'erario per l'IVA;

2.4.2.01.01.01.001	Debiti verso fornitori	1.000.000	
2.4.5.06.04.01.001	Debito da scissione IVA pagata contestualmente alla fattura	220.000	
1.3.4.1.01	Istituto tesoriere		1.220.000

Ipotesi n. 2 - pagamento mensile dell'IVA

a. La spesa concernente l'acquisizione di beni di Carta, cancelleria e stampati è impegnata per l'importo comprensivo di IVA. A seguito della ricezione della fattura e della liquidazione della spesa si provvede alla seguente registrazione:

2.1.1.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	1.220.000	
2.4.2.01.01.01.001	Debiti verso fornitori	1.220.000	

b. si accerta un'entrata pari all'importo IVA tra le partite di giro, al capitolo codificato *Ritenuta per scissione contabile IVA (split paymet) E. 9.01.01.02.001* ;

c. si impegna una spesa di pari importo, contestuale all'accertamento di cui alla lettera b, sempre tra le partite di giro, al capitolo *Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)U. 7.01.01.02.001*

1.3.2.7.02	Crediti verso altri soggetti	220.000	
2.4.5.06.04.01.002	Debito per scissione IVA da pagare mensilmente		220.000

d. si emette un mandato a favore del fornitore per l'importo fatturato al lordo dell'IVA a valere dell'impegno di spesa riguardante la spesa per acquisto di beni o servizi, con contestuale ritenuta per l'importo IVA ;

2.4.2.01.01.01.001	Debiti verso fornitori	1.220.000	
1.3.4.1.01	Istituto tesoriere		1.220.000

e. a fronte della ritenuta IVA indicata alla lettera d. si emette una reversale di entrata di pari importo a valere dell'accertamento di cui alla lettera b.;

1.3.4.1.01	Istituto tesoriere	220.000	
	1.3.2.7.02 Crediti verso altri soggetti		220.000

f. alle scadenze per il versamento dell'IVA l'ente emette un ordine di pagamento a favore dell'Erario, per un importo pari al complessivo debito IVA, a valere degli impegni di cui al punto c).

2.4.5.06.04.01.002	Debito per scissione IVA da pagare mensilmente	220.000	
	1.3.4.1.01 Istituto tesoriere		220.000

N.B. L'integrazione con le scritture della contabilità finanziaria delle partite di giro rendono necessarie scritture di contabilità economico patrimoniale non necessarie se la contabilità economico patrimoniale fosse autonoma rispetto alla contabilità finanziaria. Se il sistema informativo dell'ente consente forme di integrazione più evolute, che evitano di registrare in contabilità economico patrimoniale le regolazioni contabili della contabilità finanziaria, è possibile discostarsi dall'esempio sopra riportato, nel rispetto della corretta registrazione degli effetti economico-patrimoniali delle operazioni.

Esempio n. 12 Reverse charge

L'ente acquista carta, cancelleria e stampati per € 1.000.000+IVA nell'ambito di attività commerciali soggette al meccanismo dell'inversione contabile (reverse charge).

Se la contabilità economico-patrimoniale fosse del tutto autonoma dalla contabilità finanziaria, la scrittura contabile sarebbe:

2.1.1.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	1.000.000	
1.3.2.01.01.03.002	Iva a credito		220.000
	2.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori	1.000.000	
	2.4.5.06.01.01.001 IVA a debito		220.000

L'integrazione tra la contabilità economico patrimoniale e la contabilità finanziaria comporta la necessità di effettuare le seguenti registrazioni in contabilità economico patrimoniale correlate a quelle previste per il reverse charge in contabilità finanziaria.

Se il sistema informativo dell'ente consente forme di integrazione più evolute, che evitano di registrare in contabilità economico patrimoniale le regolazioni contabili della contabilità finanziaria, è possibile discostarsi dall'esempio di seguito riportato, nel rispetto della corretta registrazione degli effetti economico-patrimoniali delle operazioni.

1) in contabilità finanziaria la spesa concernente l'acquisizione di beni di Carta, cancelleria e stampati è impegnata per l'importo comprensivo di IVA. A seguito della ricezione della fattura e della liquidazione della spesa, in contabilità economico patrimoniale si provvede alla seguente

registrazione, nel rispetto di quanto previsto al principio applicato 4.12: *“Per le operazioni soggette a IVA, le procedure informatiche dell’ente consentono, in automatico, di separare l’IVA dall’importo della spesa contabilizzata nella contabilità finanziaria al lordo di IVA e di rilevare nella contabilità economico patrimoniale, distintamente, l’importo dell’IVA a credito e quello del costo per l’acquisto di materie prime e beni di consumo”*;

2.1.1.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	1.000.000
1.3.2.01.01.03.002	Iva a credito	220.000
	2.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori	1.220.000

2) tra le entrate correnti si accerta un entrata di importo pari all’IVA derivante dall’operazione di inversione contabile, al capitolo codificato E.3.05.99.03.001 tra le entrate correnti si accerta un entrata di importo pari all’IVA derivante dall’operazione di inversione contabile, al capitolo codificato E.3.05.99.03.001 *Entrate per sterilizzazione inversione contabile IVA (reverse charge)*. In contabilità economico patrimoniale si procede alla seguente registrazione, nel rispetto di quanto previsto nel principio applicato 4.12: *“Ai fini dell’applicazione della disciplina riguardante l’inversione contabile dell’IVA (reverse charge), le procedure informatiche dell’ente consentono, in automatico, di determinare il debito nei confronti del fornitore al netto dell’IVA e di registrare l’IVA a debito di importo pari all’IVA a credito, secondo le modalità indicate nell’esempio n. 12”*;

3) *(reverse charge)*. In contabilità economico patrimoniale si procede alla seguente registrazione, nel rispetto di quanto previsto nel principio applicato 4.12: *“Ai fini dell’applicazione della disciplina riguardante l’inversione contabile dell’IVA (reverse charge), le procedure informatiche dell’ente consentono, in automatico, di determinare il debito nei confronti del fornitore al netto dell’IVA e di registrare l’IVA a debito di importo pari all’IVA a credito, secondo le modalità indicate nell’esempio n. 12”*;

1.3.2.08.04.12.001	Crediti derivante dall’inversione contabile IVA (reverse charge)	220.000
	2.4.5.06.01.01.001 IVA a debito	220.000

4) emette un ordine di pagamento a favore del fornitore per l’importo fatturato al lordo dell’IVA a valere dell’impegno di spesa assunto per l’importo comprensivo di IVA di cui al punto 1).

Emette un ordine di pagamento pari all’importo IVA a valere della quota residua dell’impegno di spesa di cui alla punto 1). L’ordine di pagamento è versato in quietanza di entrata del proprio bilancio, ed è contestuale all’emissione di una reversale in entrata di pari importo a valere dell’accertamento di cui al punto 2);

2.4.2.01.01.01.001	Debiti verso fornitori	1.220.000
	1.3.4.1.01 Istituto tesoriere	1.220.000

1.3.4.1.01	Istituto tesoriere	220.000
	1.3.2.08.04.12.001 Crediti derivante dall’inversione contabile IVA (reverse charge)	220.000

5) alle scadenze per la liquidazione dell’IVA, sulla base delle scritture della contabilità economico patrimoniale e delle scritture richieste dalle norme fiscali, l’ente determina la

propria posizione IVA e, se risulta un debito IVA, impegna la relativa spesa alla voce codificata U.1.10.03.01.000 “Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali”. Nella contabilità economico patrimoniale si registra:

2.4.5.06.01.01.001	IVA a debito	XXX.000	
	1.3.2.01.01.03.002 IVA a credito	XXX.000	
	2.4.5.06.03 Erario c/IVA		XXX.000
2.4.5.06.03	Erario c/IVA	XXX.000	
	1.3.4.1.01 Istituto tesoriere		XXX.000

Accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità nel risultato di amministrazione

Al paragrafo 3.3 del Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 sono apportate le seguenti modificazioni:

- dopo le parole “In sede di rendiconto, fin dal primo esercizio di applicazione del presente principio, l'ente accantona nell'avanzo di amministrazione l'intero importo del fondo crediti di dubbia esigibilità quantificato nel prospetto riguardante il fondo allegato al rendiconto di esercizio” sono aggiunte le seguenti “salva la facoltà prevista per gli esercizi dal 2015 al 2018, disciplinata nel presente principio.”;
- dopo le parole “può essere destinata alla copertura dello stanziamento riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità del bilancio di previsione dell'esercizio successivo a quello cui il rendiconto si riferisce.” sono aggiunte le seguenti “Il primo accantonamento di una quota del risultato di amministrazione al fondo crediti di dubbia esigibilità è eseguito in occasione del riaccertamento straordinario dei residui, ed è effettuato con riferimento all'importo complessivo dei residui attivi risultanti dopo la cancellazione dei crediti al 31 dicembre 2014 cui non corrispondono obbligazioni perfezionate e scadute alla data del 1° gennaio 2015. Per effetto della gestione ordinaria che, annualmente, comporta la formazione di nuovi residui attivi e la riscossione o cancellazione dei vecchi crediti, lo stock complessivo dei residui attivi tende ad essere sostanzialmente stabile nel tempo. Pertanto, se l'ammontare dei residui attivi non subisce significative variazioni nel tempo, anche la quota del risultato di amministrazione accantonata al fondo crediti di dubbia esigibilità tende ad essere stabile e, di conseguenza, gran parte dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità effettuato annualmente nel bilancio di previsione per evitare di spendere entrate non esigibili nell'esercizio, non è destinato a confluire nella quota del risultato di amministrazione accantonata per il fondo crediti di dubbia esigibilità. Infatti, se i residui attivi sono stabili nel tempo, nella quota del risultato di amministrazione accantonata per il fondo crediti di dubbia esigibilità confluisce solo la parte del fondo accantonato nel bilancio di previsione di importo

pari agli utilizzi del fondo crediti a seguito della cancellazione o dello stralcio dei crediti dal bilancio. Tuttavia, in considerazione delle difficoltà di applicazione dei nuovi principi riguardanti la gestione dei residui attivi e del fondo crediti di dubbia esigibilità che hanno determinato l'esigenza di rendere graduale l'accantonamento nel bilancio di previsione, in sede di rendiconto relativo all'esercizio 2015 e agli esercizi successivi, fino al 2018, la quota accantonata nel risultato di amministrazione per il fondo crediti di dubbia esigibilità può essere determinata per un importo non inferiore al seguente:

<ul style="list-style-type: none">+ Fondo crediti di dubbia esigibilità nel risultato di amministrazione al 1° gennaio dell'esercizio cui il rendiconto si riferisce- gli utilizzi del fondo crediti di dubbia esigibilità effettuati per la cancellazione o lo stralcio dei crediti+ l'importo definitivamente accantonato nel bilancio di previsione per il Fondo crediti di dubbia esigibilità, nell'esercizio cui il rendiconto si riferisce
--

L'adozione di tale facoltà è effettuata tenendo conto della situazione finanziaria complessiva dell'ente e del rischio di rinviare oneri all'esercizio 2019.